



Ministero della Salute


Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza
degli Alimenti e la Nutrizione
uff. 2 Igiene degli alimenti ed esportazioni

N.
Risposta al Foglio del
N.

Ministero della Salute

DGISAN

0035791-P-19/09/2016



195182875

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome

Associazioni di categoria
Loro sedi

Oggetto: congelamento di prodotti alimentari di origine animale presso depositi frigoriferi diversi dallo stabilimento di produzione ed ubicati in altra sede: chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota 7622 del 1 marzo 2016 di questa Direzione Generale, con la quale erano stati forniti chiarimenti relativi all'oggetto in risposta ad un quesito di UNAITALIA per il settore delle carni di pollame.

Al riguardo occorre considerare che, la problematica a suo tempo sottoposta a questo Ufficio investe anche altri settori produttivi; i produttori inoltre, per quanto riguarda il servizio di congelamento effettuato dal deposito frigorifero per conto di terzi, hanno sollevato difficoltà tecniche riguardo alla possibilità di procedere all'apposizione del marchio di identificazione del deposito su prodotto già confezionato ed etichettato dal produttore.

Fermi restando i principi già espressi con la sopra citata nota, per tenere conto delle difficoltà tecniche già menzionate, si ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni operative:

- occorre che sussista un accordo scritto tra il produttore e il fornitore del servizio di congelamento in base al quale il produttore, apponendo il marchio di identificazione del proprio stabilimento in etichetta, condivide la responsabilità anche sull'operazione effettuata nel deposito frigorifero; nell'accordo deve essere stabilito il tempo di trasporto del prodotto dallo stabilimento di produzione al deposito frigorifero, tenendo conto che dal momento del confezionamento, o della macellazione nel caso delle carni, a quello di entrata nel tunnel di congelamento non devono esserci indebiti ritardi: indicativamente si ritiene che non dovrebbero trascorrere più di tre giorni lavorativi.
- il prodotto in uscita dallo stabilimento di produzione e destinato al congelamento, può essere già etichettato dal produttore con l'indicazione dello stato fisico di congelato, sebbene l'operazione non sia stata ancora effettuata, e recare, ove previsto, l'indicazione della data di congelamento concordata con il responsabile del deposito frigorifero; ciò non è applicabile ai molluschi bivalvi vivi;
- sul prodotto dovrà figurare il marchio di identificazione dello stabilimento che ha proceduto al confezionamento e deve essere riportata anche il termine minimo di conservazione del prodotto congelato nonché le condizioni ed i tempi di utilizzo dopo lo scongelamento; per le carni, le preparazioni di carne e per i prodotti non trasformati a base di pesce è necessaria anche la data del primo congelamento; per tutti i prodotti di origine animale ai sensi del Reg (UE) 16/2012 è comunque prevista la data del congelamento.
- nel deposito frigorifero, il prodotto già confezionato dal produttore non deve essere rimosso dalla confezione del produttore e subire manipolazioni; il prodotto dev'essere introdotto nel tunnel di congelamento al più presto;

- durante il trasferimento dallo stabilimento di produzione al deposito frigorifero, il prodotto deve essere contenuto in un grande imballaggio sul quale sia riportata l'indicazione che si tratta di "prodotto destinato al congelamento in altro stabilimento non commercializzabile tal quale; durante il trasporto deve essere garantito il mantenimento delle temperature previste (+3°C per i frattaglie, +4°C per le carni di pollame e +7°C per le carni di ungulati e la selvaggina selvatica grossa); per le altre tipologie di alimento e per brevi tragitti possono essere consentiti mezzi di trasporto coibentati purché il produttore stabilisca la temperatura di mantenimento e la stessa sia rispettata durante il trasporto e comunque sia indicata nell'accordo con il gestore del deposito frigorifero;
- deve essere presente nel deposito frigorifero un registro di carico e scarico dal quale sia possibile rilevare il lotto di produzione, la data di arrivo del prodotto e la data di congelamento, riportata in etichetta dal produttore, laddove previsto, o comunque quella di congelamento concordata;
- il prodotto, dopo il congelamento, può ritornare allo stabilimento di produzione purché questo disponga di celle per il mantenimento del prodotto congelato o diversamente può essere immesso in commercializzazione sempre nel rispetto della catena del freddo in spedizione dal deposito frigorifero.

Per quanto concerne l'eventuale esportazione del prodotto congelato, la certificazione può essere rilasciata dal veterinario ufficiale dello stabilimento di produzione laddove il prodotto, dopo il congelamento sia rientrato nello stabilimento di origine. Nel caso in cui il Paese terzo di destinazione richieda il rispetto delle filiera, per es. USA, anche l'impianto di congelamento deve essere incluso nella lista degli stabilimenti abilitati a esportare verso detto Paese terzo.

Nel caso in cui la spedizione sia effettuata dal deposito verso un Paese terzo, il veterinario dello stabilimento di produzione rilascia un pre-certificato attestante la conformità del prodotto per l'esportazione sulla base del quale il veterinario della ASL competente per il controllo sul deposito frigorifero rilascia la certificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Ruocco)

